

STATUTO SOCIALE

ART. 1) Costituzione

È costituita l'Associazione "Assistenti Sociali Senza Frontiere" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - in breve denominata come "A.S.S.F. onlus", ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. L'organizzazione è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

ART. 2) Durata, oggetto e scopo

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro ed è apolitica. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo del servizio sociale dell'emergenza, della cooperazione allo sviluppo e nei servizi di cittadinanza, attraverso l'esperienza e la collaborazione in contesti di disagio sociale, discriminazione o emergenze ambientali.

Essa potrà svolgere le seguenti attività:

1. Programmi per l'assistenza sociale e sociosanitaria sia nei Paesi in Via di Sviluppo, sia in altri contesti di disagio sociale legato alla marginalità e all'esclusione sociale.
2. Adozione di programmi finalizzati al miglioramento della qualità di vita e dell'accesso ai servizi di soggetti appartenenti a fasce sociali deboli.
3. Azioni favorevoli la trasformazione delle relazioni in contesti disagiati caratterizzati da presenze multietniche per promuovere la coesione sociale e l'espressione delle potenzialità economiche e sociali.
4. Progetti di sensibilizzazione e promozione della coesione sociale e della gestione non violenta dei conflitti comunitari in ambienti a rischio.
5. Supporto ed accompagnamento professionale per progetti sociali con personale locale nei Paesi in Via di Sviluppo attraverso esperienze di collaborazione in loco per il potenziamento delle reti sociali locali e l'attivazione di borse di studio per la valorizzazione delle risorse umane locali, la riqualificazione professionale di base e specialistica di soggetti locali coinvolti in dinamiche di sottosviluppo.
6. Servizio sociale nell'emergenza: lavoro sociale in contesti di catastrofe o calamità naturale o di conflitto o di primo contatto (es. campi profughi, campi terremotati, centri di accoglienza).
7. Campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi per le attività in contesti di emergenza, in ambienti a rischio emarginazione in Italia e per il sostegno ai servizi locali nei PVS.
8. Servizi di sostegno sociale per cittadini stranieri a rischio emarginazione, nell'ottica della partecipazione e dell'integrazione delle diversità e il recupero dello svantaggio sociale.
9. Collaborazione con o.n.g. ed associazioni per progetti relativi ai punti già espressi che prevedano la figura dell'assistente sociale in Italia e nel mondo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

ART. 3) Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche;
- da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da finanziamenti pubblici locali, regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- dai proventi di manifestazioni organizzate per il finanziamento di progetti specifici.

ART. 4) Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

I membri dell'Associazione si distinguono in :

- A. soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- B. soci ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione;
- C. soci sostenitori: sono gli enti pubblici e privati ed i singoli cittadini che, avendo effettuato nelle casse sociali il versamento di una somma non inferiore a €250,00 (duecentocinquanta), ne facciamo appositamente richiesta al Comitato Direttivo. Tale qualifica si conserva per l'anno solare in corso;
- D. soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti, sono nominati per delibera assembleare su proposta del Comitato Direttivo.

Tutti coloro i quali intendono assumere la qualifica di socio ordinario dovranno redigere una domanda su apposito modulo diretta al Comitato Direttivo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Comitato Direttivo, entro trenta giorni dalla sua presentazione; il giudizio sull'ammissione deve essere sempre motivato e contro la decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci. All'atto dell'ammissione i soci verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La qualità di socio è intrasmissibile, ma nessun diritto possono vantare i soci e i loro eredi o legatari sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5) Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati fondatori e ordinari godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto nonché tutte le deliberazioni che saranno adottate dai competenti organi dell'associazione .

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata con le seguenti motivazioni:

- mancato pagamento della quota sociale alla scadenza dell'anno solare;
- svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o alle delibere dei competenti organi dell'Associazione;
- qualora il socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o tenga una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 6) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente.

ART. 7) Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea dell'Associazione solo quei soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea dei soci è composta dai Soci Fondatori, Ordinati e Sostenitori. È convocata dal Presidente con avviso inviato a mezzo telefono, posta, fax, posta elettronica o altro mezzo telematico almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- c) alla nomina del Comitato Direttivo;
- d) alla attribuzione del titolo di socio Onorario;
- e) ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre al suo esame.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 8) Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, senza alcuna limitazione alla candidatura per ciascuno di essi, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Comitato Direttivo è convocato mediante comunicazione inviata tramite lettera, fax, posta elettronica o sms inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

ART. 9) Il Presidente

Al Presidente, e in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, compete la firma sociale e la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART.10) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 11) Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività istituzionali o quelle ad essa direttamente connesse, di cui all'art.2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento hanno parte della medesima e unitaria struttura. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 12) Estinzione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. in caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di solidarietà sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 13) Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.